



Ministero dell'Economia e delle Finanze
Dipartimento dell'Amministrazione generale del personale e dei servizi
Direzione dei servizi del tesoro

Il Direttore Generale

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915 recante il “Testo unico in materia di pensioni di guerra” e successive modifiche ed integrazioni e, in particolare, gli articoli da 105 a 110 relativi alla composizione e al funzionamento delle Commissioni mediche per le pensioni di guerra (ora Commissioni mediche di verifica) e della Commissione medica superiore;
VISTO il D.lgs 30 marzo 2001, n. 165 recante norme generali sull’ordinamento generale alla dipendenza delle Amministrazioni pubbliche;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2001, n.461 recante “Regolamento di semplificazione dei procedimenti per il riconoscimento della dipendenza delle infermità da causa di servizio, per la concessione della pensione privilegiata ordinaria e dell’equo indennizzo, nonché per il funzionamento e la composizione del Comitato per le pensioni privilegiate ordinarie”;

VISTO il decreto del Ministero dell’Economia e delle finanze del 12 febbraio 2004 (G.U. n. 44 del 23.02.2004), con il quale sono stati definiti i criteri organizzativi per l’assegnazione delle domande agli organismi di accertamento sanitario di cui all’art. 9 del citato D.P.R. n. 461 del 2001 e sono stati approvati i modelli di verbale utilizzabili, anche per la trasmissione in via telematica, con le specificazioni sulle tipologie di accertamenti sanitari eseguiti e sulle modalità di svolgimento dei lavori;

VISTO il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 3 febbraio 2005, recante rimodulazione della composizione e dei criteri di funzionamento della Commissione medica superiore e delle Commissioni mediche di verifica ed, in particolare, l’art. 3, comma 1, che ha attribuito alla Commissione medica superiore la competenza ad esprimere pareri medico-legali sull’attività sanitaria di competenza della Direzione dei servizi del Tesoro e delle Commissioni mediche di verifica nonché l’art. 3, comma 2, in base al quale i componenti della Commissione medica superiore possono essere chiamati a svolgere attività di ispezione tecnico sanitaria presso le Commissioni mediche di verifica;

VISTO il decreto-legge 31 maggio 2010 n.78, art. 7, comma 25, convertito, con modificazioni,

dalla legge 30 luglio 2010, n.122 il quale ha disposto la soppressione delle Commissioni mediche di verifica ad eccezione di quelle ubicate nei capoluoghi di regione e nelle province a speciale autonomia;

VISTO il decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, art. 15, comma 5, convertito con modificazioni dalla legge 8 novembre 2013, n. 128 con il quale è stata attribuita alle Commissioni mediche di verifica la competenza per l'effettuazione delle visite del personale docente del Comparto Scuola;

Vista la determina direttoriale n. 2685 del 31 agosto 2001 con la quale sono stati determinati i compensi spettanti ai medici chiamati a far parte delle Commissioni mediche di verifica e della Commissione medica superiore in rappresentanza delle Associazioni di categoria;

Vista la determina direttoriale n. 89267 del 3 agosto 2007 con la quale sono stati determinati i compensi spettanti ai medici convenzionati per le esigenze delle predette Commissioni;

Vista la determina direttoriale n. 18990 del 20 ottobre 2008, con la quale è stata stabilita la misura del compenso spettante ai componenti della Commissione medica superiore per le attività tecnico-ispettive presso le Commissioni mediche di verifica svolte ai sensi del citato art. 3, comma 2, del D.M. del 3.02.2005;

VISTA la direttiva del Ministro pro tempore n. 027490 del 6 marzo 2015, con la quale sono stati individuati i criteri di selezione dei medici per le esigenze della Commissione medica superiore e delle Commissioni mediche di verifica;

Ravvisata l'esigenza di ridefinire gli importi dei compensi spettanti ai medici specialisti, in considerazione della necessità di perseguire la massima efficienza nell'espletamento delle attività;

Visto, in particolare, l'incremento del carico di lavoro in capo a ciascuna Commissione derivante dall'accorpamento su base regionale;

Considerata inoltre la necessità di valorizzare le professionalità dei suddetti componenti che, in base all'art. 9 del citato D.P.R. n. 461 del 2001 e delle intese raggiunte con le varie Amministrazioni, sono coinvolti nell'espletamento delle visite medico legali anche nei confronti del personale militare e di polizia;

Ritenuto di dover altresì adeguare i compensi spettanti ai medici chiamati a far parte delle Commissioni mediche di verifica e della Commissione medica superiore in rappresentanza delle Associazioni di categoria, attualmente stabiliti con determina direttoriale n. 2685 del 31 agosto 2001;

Preso atto che per far fronte a specifiche esigenze delle Commissioni mediche, l'avviso di selezione per il reperimento dei medici del 27 luglio 2018 prevede anche la formazione di speciali elenchi, cui possono chiedere di essere iscritti medici in possesso di altre specializzazioni non ricomprese tra quelle di cui alla richiamata direttiva ministeriale 6 marzo 2015;

D E T E R M I N A

Art. 1

Indennità di presenza

Ai medici convenzionati, chiamati a far parte delle Commissioni mediche di verifica e della Commissione medica superiore, spetta l'emolumento di euro 320,00 mensili lordi, a condizione che, nel corso di ciascun mese, abbiano reso le prestazioni medico-legali richieste dal Presidente relativamente alle giornate di riunioni su atti e di sedute per visite.

L'emolumento è comprensivo anche dell'attività di consulenza relativa alle attività di istituto delle predette Commissioni.

Art. 2

Indennità di Presidenza

L'indennità aggiuntiva spettante ai Presidenti delle Commissioni mediche di verifica viene corrisposta nelle seguenti misure mensili:

- a) euro 400,00 lordi per i Presidenti delle Commissioni mediche di verifica formate da un numero di medici convenzionati fino a dieci unità;
- b) euro 450,00 lordi per i Presidenti delle Commissioni mediche di verifica formate da un numero di medici convenzionati da undici a venti unità;
- c) euro 550,00 lordi per i Presidenti delle Commissioni mediche di verifica formate da un numero di medici convenzionati oltre le venti unità.

Al Presidente della Commissione medica superiore è corrisposta un'indennità aggiuntiva pari ad euro 620,00 lordi.

Nel caso di impedimento del Presidente superiore a 30 giorni i compensi sopra indicati sono corrisposti al Presidente sostituto nominato dal Direttore Generale, in relazione al periodo di durata dell'incarico ed in detrazione della corrispondente somma spettante al Presidente titolare.

Art. 3

Emolumenti variabili

Al medico convenzionato spettano inoltre:

- a) per ciascuna giornata di riunione su atti cui partecipa euro 70,00 lordi;
- b) per ciascuna giornata di sedute per visite euro 120,00 lordi;
- c) per ciascuna giornata di visite domiciliari espletate euro 150,00 lordi.

Gli emolumenti di cui alle lettere a), b) e c) sono cumulabili.

Medesimi importi sono corrisposti ai componenti della Commissione medica superiore che integrano o sostituiscono temporaneamente, con incarico formale del Direttore Generale, i medici convenzionati delle Commissioni mediche di verifica.

Art. 4

Compensi ai Coordinatori e sanitari delegati

Ai componenti che svolgono il ruolo di coordinatore delle sottocommissioni della Commissione medica superiore e ai sanitari delegati dal Presidente a presiedere le sottocommissioni delle Commissioni mediche di verifica, ove costituite, spetta un compenso giornaliero di euro 8 lordi, in relazione all'effettiva partecipazione alla giornata di riunione su atti o alla giornata di sedute per visite, fino ad un massimo mensile di euro 176 lordi.

Art. 5

Compenso ai medici iscritti negli speciali elenchi

Al medico iscritto negli speciali elenchi è corrisposto un compenso:

- per ciascuna giornata di riunione su atti cui partecipa di euro 70 lordi;
- per ciascuna giornata di sedute per visite di euro 120,00 lordi;
- per ciascuna giornata di visite domiciliari espletate di euro 150,00 lordi.

Art. 6

Compenso ai medici rappresentanti delle Associazioni

Al medico chiamato a far parte della Commissione medica superiore e delle Commissioni mediche di verifica, in rappresentanza delle associazioni di categoria, ai sensi del D.P.R. 23 dicembre 1978 n. 915, è corrisposto un compenso:

- per ciascuna giornata di riunione su atti cui partecipa di euro 70 lordi;
- per ciascuna giornata di sedute per visite di euro 120,00 lordi;

Art. 7

Compenso attività tecnico-ispettiva

Il compenso spettante ai componenti della Commissione medica superiore per le attività tecnico-ispettive presso le Commissioni mediche di verifica è stabilito in euro 210,00 lordi. Tale compenso spetta per ogni giornata di attività, escludendo dal computo i giorni dedicati unicamente agli spostamenti relativi alla sede di svolgimento delle attività stesse.

Art. 8

Attività peritali

Per l'espletamento delle attività peritali nei giudizi instaurati in cui è parte il Ministero dell'Economia e delle Finanze spetta il compenso di euro 210,00 lordi in relazione all'attività complessivamente prestata. Medesimo compenso è previsto per l'incarico di consulente tecnico di parte affidato al sanitario iscritto negli speciali elenchi.

Art. 9

Liquidazione compensi ed emolumenti

I trattamenti economici previsti dalla presente determinazione sono liquidati bimestralmente, sulla base dei dati rilevati dal sistema informativo in uso, attestanti tutte le prestazioni effettuate da ciascun componente degli Organi sanitari medesimi e validati dal Presidente della Commissione medica competente.

I medici liberi professionisti sono tenuti ad emettere fattura elettronica entro il termine di 10 giorni dalla consegna del documento riepilogativo delle prestazioni rese relativo al bimestre di riferimento.

Art. 10

I trattamenti economici previsti dalla presente determinazione devono intendersi al lordo degli oneri dovuti.

La decorrenza del presente atto è fissata al 1° luglio 2019.

L'onere relativo ai compensi di cui agli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 farà carico, per l'esercizio corrente, al capitolo 1274 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'Economia e delle Finanze e per i successivi esercizi al corrispondente capitolo di bilancio.

La presente determinazione viene sottoposta al controllo secondo la normativa vigente.

Dott.ssa Franca Franchi